



STATUTO

STATUTO DELLA CASSA EDILE POLESANA



ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE DELLA CASSA EDILE	Facciata 1
ARTICOLO 2 - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA	Facciata 1
ARTICOLO 3 - RAPPRESENTANZA LEGALE E FORO COMPETENTE	Facciata 2
ARTICOLO 4 - COMPITI - SCOPI - FUNZIONI	Facciata 2
ARTICOLO 5 - ISCRITTI E RAPPORTO DI ISCRIZIONE	Facciata 2
ARTICOLO 6 - CONTRIBUTI	Facciata 3
ARTICOLO 7 - PRESTAZIONI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA	Facciata 4
ARTICOLO 8 - ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO	Facciata 4
ARTICOLO 9 - PRESIDENTE	Facciata 4
ARTICOLO 10 - VICE-PRESIDENTE	Facciata 5
ARTICOLO 11 - COMITATO DI PRESIDENZA	Facciata 5
ARTICOLO 12 - COMITATO DI GESTIONE	Facciata 6
ARTICOLO 13 - CONSIGLIO GENERALE	Facciata 8
ARTICOLO 14 - COLLEGIO SINDACALE	Facciata 9
ARTICOLO 15 - DIRETTORE	Facciata 10
ARTICOLO 16 - PERSONALE DELLA C.E.P.	Facciata 10
ARTICOLO 17 - PATRIMONIO	Facciata 11
ARTICOLO 18 - ENTRATE	Facciata 11
ARTICOLO 19 - PRELEVAMENTI E SPESE	Facciata 11
ARTICOLO 20 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO	Facciata 12
ARTICOLO 21 - LIQUIDAZIONE	Facciata 13
ARTICOLO 22 - MODIFICHE ALLO STATUTO	Facciata 13
ARTICOLO 23 - NORMA DI RINVIO	Facciata 13
ARTICOLO 24 - ENTRATA IN VIGORE	Facciata 13

STATUTO CASSA EDILE POLESANA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Denominazione della Cassa Edile

La CASSA EDILI DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI ROVIGO già costituita il 28 Giugno dell'anno 1962, continua la propria attività con la denominazione "CASSA EDILE POLESANA" in acronimo "C.E.P." per gli scopi ed i compiti fissati nel presente Statuto, che sostituisce ad ogni effetto quello precedentemente in vigore.

ARTICOLO 2

Costituzione - Sede - Durata

1. La C.E.P., costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, tra A.N.C.E.-Rovigo - Sezione Edili di Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo - aderente all'Associazione Nazionale Costruttori Edili, in acronimo A.N.C.E., e la Fe.N.E.A.L.-U.I.L., la F.I.L.C.A.-C.I.S.L. e la F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. Territoriali, aderenti rispettivamente alle Federazioni Nazionali Fe.N.E.A.L.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L., rappresenta l'Organismo paritetico territoriale della Provincia di Rovigo, strumentale per gli scopi ed i compiti fissati nel presente Statuto, nonché per l'attuazione e per le materie indicate dai contratti ed accordi collettivi stipulati tra l'A.N.C.E. e le Federazioni Nazionali dei lavoratori (Fe.N.E.A.L.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.), nonché tra A.N.C.E.-Rovigo e la Fe.N.E.A.L.-U.I.L., la F.I.L.C.A.-C.I.S.L. e la F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. Territoriali.
2. Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma precedente, non determinano effetti nei confronti della C.E.P.
3. La C.E.P. è parte del sistema paritetico di categoria che si avvale di un Organismo di coordinamento Nazionale nella denominazione C.N.C.E. (Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili).
4. La C.E.P. non ha fini di lucro.
5. Alla C.E.P. è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della medesima C.E.P.
6. La C.E.P. ha sede nella città di Rovigo.

7. La durata della C.E.P. è indeterminata nel tempo. L'eventuale suo effettivo scioglimento dovrà essere disposto con accordo deciso congiuntamente dalle Organizzazioni Territoriali della Provincia di Rovigo di cui al punto 1) del presente articolo 2.

ARTICOLO 3

Rappresentanza legale e Foro competente

1. La rappresentanza legale della C.E.P. spetta al Presidente di cui al successivo articolo 9.
2. Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione alle attività della C.E.P. è competente il Foro di Rovigo.
3. Il domicilio legale degli operai è stabilito presso la sede della C.E.P.

ARTICOLO 4

Compiti - Scopi - Funzioni

1. La C.E.P. adempie alle proprie funzioni a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori iscritti, compresi gli apprendisti, appartenenti al settore edile ed affini, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativa delle Imprese di riferimento e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica o sociale.
2. La C.E.P. provvede, sulla base dei contratti ed accordi collettivi stipulati tra le OO.SS. datoriali e dei lavoratori indicati al punto 1) dell'articolo 2, a:
 - a) gestione degli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, e quant'altro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - b) erogazione di prestazioni di previdenza e di assistenza a favore dei propri iscritti;
 - c) ogni altro compito congiuntamente affidato dalle Associazioni Nazionali e Territoriali, ai sensi del punto 1) dell'articolo 2.
3. La C.E.P. può altresì, sulla base di contratti e/o accordi collettivi stipulati dalle Associazioni Territoriali di cui al punto 1) dell'articolo 2, procedere all'acquisizione di immobili finalizzati alla ottimizzazione delle attività della C.E.P., nonché quote di partecipazione di altri Enti, Società, Associazioni ecc. aventi scopi simili alla C.E.P.
4. La C.E.P. può provvedere ad ogni altro ulteriore compito che, in virtù della sua natura, le è stato attribuito dalle Associazioni Territoriali di cui al punto 1) dell'articolo 2.
5. Sulla base di specifici accordi tra le Associazioni Territoriali di cui al punto 1) dell'articolo 2 la C.E.P. può inoltre partecipare in partenariato alle attività ed iniziative promosse dall'Ente ASSISTEDIL di Rovigo [Ente unico C.P.T. (Comitato Paritetico Territoriale) / E.S.E.R. (Ente Scuola Edile Rovigo)].

ARTICOLO 5

Iscritti e rapporto di iscrizione

1. Sono iscritti alla C.E.P., agli effetti delle disposizioni contenute nel presente Statuto, tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, alle dipendenze di datori di lavoro i quali, in

applicazione dei vigenti contratti collettivi e concordati di lavoro del comparto edile ed affini, sono tenuti ad iscrivere i propri dipendenti alla C.E.P., quale Organismo di riferimento territoriale della Provincia di Rovigo per dare applicazione ai contratti e accordi collettivi stipulati tra le Organizzazioni indicate al punto 1) dell'articolo 2.

2. Con l'iscrizione alla C.E.P. le Imprese e i lavoratori, compresi gli apprendisti, sono vincolati ad osservare integralmente, in modo correlativo ed inscindibile, gli obblighi ed oneri verso la C.E.P. derivanti dalle contrattazioni collettive del comparto edile ed affini stipulati tra le Organizzazioni indicate al punto 1) dell'articolo 2.
3. Il rapporto di iscrizione presso la C.E.P. con le modalità stabilite dalla C.E.P. medesima, ha inizio dal giorno in cui il lavoratore è assunto alle dipendenze di un datore di lavoro che opera nel comparto edile ed affini.
4. L'iscrizione del lavoratore alla C.E.P. cessa per i seguenti motivi:
 - a) morte dell'iscritto;
 - b) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente un'attività diversa da quella edile ed affini;
 - c) emigrazione all'estero dell'iscritto;
 - d) cessazione dell'attività lavorativa dell'iscritto per invalidità o vecchiaia, ai sensi di Legge;
 - e) cessazione dell'attività della C.E.P.;
5. L'iscrizione dell'Impresa alla C.E.P. cessa per i seguenti motivi:
 - a) chiusura definitiva dell'attività nella Provincia di Rovigo;
 - b) cessazione dell'attività della C.E.P.

TITOLO II

CONTRIBUTI E PRESTAZIONI

ARTICOLO 6

Contributi

1. Gli obblighi di denuncia, di contribuzione e di versamento alla C.E.P. sono stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui al punto 1) dell'articolo 2 e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della Provincia di Rovigo ad esse aderenti.
2. Gli obblighi contributivi e di versamento delle Imprese e dei lavoratori iscritti alla C.E.P. sono correlativi ed inscindibili tra loro.
3. Il Comitato di Gestione della C.E.P., di cui al successivo articolo 12, stabilisce, sulla base di quanto previsto al precedente punto 1), le modalità operative relative alla denuncia, al versamento dei contributi ed ai provvedimenti necessari per l'eventuale recupero di somme non versate.
4. Le quote di contributo a carico dei lavoratori devono essere loro trattenute - da parte dei datori di lavoro - sulle relative retribuzioni.

5. L'Impresa è responsabile dell'esatto versamento della quota di contributo a suo carico e di quella trattenuta sulla retribuzione corrisposta al lavoratore, nonché delle relative registrazioni sui documenti di Legge.

ARTICOLO 7

Prestazioni di previdenza ed assistenza

1. Le prestazioni della C.E.P. sono stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni Nazionali di cui al punto 1) dell'articolo 2 del presente Statuto e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate o demandate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della Provincia di Rovigo aderenti alle richiamate Associazioni Nazionali.
2. Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni Territoriali di cui al precedente punto 1) nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di Gestione di cui al successivo articolo 12.
3. La C.E.P. dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, stipulate tra le Organizzazioni di cui ai punti precedenti.

TITOLO III

ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

ARTICOLO 8

1. Sono Organi Amministrativi e di controllo della C.E.P.:
 - il Presidente;
 - il Vice-Presidente;
 - il Comitato di Presidenza;
 - il Comitato di Gestione;
 - il Consiglio Generale;
 - il Collegio Sindacale.

ARTICOLO 9

Presidente

1. Il Presidente della C.E.P. è designato da A.N.C.E.-Rovigo, di cui al punto 1) dell'articolo 2.
2. Il Presidente presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Generale, ha la firma sociale e rappresenta legalmente la C.E.P. di fronte ai terzi in giudizio.

3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni, salva la facoltà di sostituzione di cui alla lettera c) dell'articolo 12, e può ricoprire la carica consecutivamente per non più di 2 (due) volte.
4. Spetta al Presidente:
 - a) provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale, sentito il Vice Presidente, e presiederne le riunioni;
 - b) sovrintendere di concerto con il Vice Presidente, all'applicazione dello Statuto;
 - c) dare esecuzione di concerto con il Vice Presidente, alle deliberazioni del Comitato di Gestione di cui all'articolo 12.
5. In caso di assenza o di impedimenti, il Presidente può delegare per iscritto ad altro componente il Comitato di Gestione, fra quelli nominati dall'A.N.C.E.-Rovigo, tutte o parte delle sue funzioni.
6. In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore, il Presidente resta in carica fino a che A.N.C.E.-Rovigo non abbia provveduto alla sua sostituzione.
7. La carica è gratuita.

ARTICOLO 10

Vice-Presidente

1. Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni Territoriali dei lavoratori: Fe.N.E.A.L.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. assume, su designazione congiunta di queste, la funzione di Vice-Presidente.
2. Il Vice-Presidente della C.E.P. dura in carica 3 (tre) anni, salva la facoltà di sostituzione di cui alla lettera c) dell'articolo 12, e può ricoprire la carica consecutivamente per non più di 2 (due) volte.
3. Spetta al Vice-Presidente:
 - a) sovrintendere di concerto con il Presidente, all'applicazione dello Statuto;
 - b) dare esecuzione di concerto con il Presidente, alle deliberazioni del Comitato di Gestione di cui all'articolo 12.
4. In caso di assenza o impedimenti, il Vice-Presidente può delegare per iscritto ad altro componente il Comitato di Gestione, fra quelli nominati dalle Organizzazioni Territoriali dei lavoratori di cui al precedente punto 1), tutte o parte delle sue funzioni.
5. In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore, il Vice-Presidente resta in carica fino a che le Organizzazioni Territoriali dei lavoratori di cui al precedente punto 1) non abbiano provveduto alla sua sostituzione.
6. La carica è gratuita.

ARTICOLO 11

Comitato di Presidenza

1. Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice-Presidente.
2. Spetta al Comitato di Presidenza:
 - a) sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle delibere del Comitato di Gestione;

- b) curare l'impiego dei Fondi in conformità alle deliberazioni del Comitato di Gestione e i rapporti con gli Istituti di credito;
 - c) decidere, in prima istanza, sugli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti: datori di lavoro e lavoratori, in materia di contributi e prestazioni. Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono impugnabili, entro 30 giorni dalla notifica, innanzi al Consiglio Generale che decide in via definitiva.
3. Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei Fondi della C.E.P. deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice-Presidente.

ARTICOLO 12

Comitato di Gestione

A) COMPITI

1. Il Comitato di Gestione ha il compito di provvedere alla amministrazione e gestione della C.E.P. compiendo gli atti necessari allo scopo, nell'ambito degli accordi di cui al punto 1) dell'articolo 2.
2. In particolare il Comitato di Gestione:
 - a) predispone il piano previsionale delle entrate e delle uscite con i correlativi piani di attività, in attuazione degli accordi stipulati dalle Organizzazioni Territoriali, ai sensi del punto 1) dell'articolo 2 relativi ai contributi e alle prestazioni;
 - b) predispone il Bilancio Consuntivo;
 - c) delibera i Regolamenti interni della C.E.P.;
 - d) vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi della C.E.P. e, in particolar modo, su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;
 - e) stabilisce, in conformità agli accordi nazionali e/o territoriali, le modalità operative relative alla denuncia e al versamento dei contributi;
 - f) provvede alla formazione ed alla amministrazione dei Fondi di Riserva relativi alle gestioni curate dalla C.E.P., ed al patrimonio della stessa, secondo le norme contenute nel presente Statuto;
 - g) cura la propaganda a mezzo di pubblicazioni periodiche e straordinarie; promuove convegni e conferenze per diffondere gli scopi ed il funzionamento della C.E.P.;
 - h) cura la raccolta dei dati statistici e la loro illustrazione e pubblicazione;
 - i) accorda pegni, ipoteche, fidejussioni e consente iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari, o nel Gran Libro del debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche per la rinuncia di ipoteche legali, transige e compromette in arbitri od amichevoli compositori, muove e sostiene liti o ne recede, appella e ricorre per revocazione o cassazione, offre, deferisce ed accetta i giuramenti, nomina procuratori speciali ed elegge domicili, acquista, vende immobili per fini statutarie;
 - j) promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento della C.E.P.;
 - k) delibera le assunzioni e i licenziamenti del personale della C.E.P. e ne fissa il trattamento in conformità all'articolo 16 del presente Statuto;
 - l) stabilisce le modalità attuative delle deliberazioni e delle direttive di competenza della C.N.C.E. di cui al punto 3) dell'articolo 2;

m) può costituire al proprio interno Commissioni di lavoro per argomenti specifici.

B) COMPOSIZIONE

Il Comitato di Gestione è costituito in forma paritetica complessivamente da 12 (dodici) componenti di cui:

- 6 (sei) nominati da A.N.C.E.-Rovigo;
- 6 (sei) nominati congiuntamente dalle Organizzazioni Territoriali dei lavoratori: Fe.N.E.A.L.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.

C) DURATA E GRATUITÀ DELLA CARICA

1. I componenti del Comitato di Gestione durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati.
2. È però data facoltà alle Associazioni designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.
3. I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti questi ultimi.
4. La carica è gratuita.

D) CONVOCAZIONI

1. Il Comitato di Gestione si riunisce ordinariamente ogni qualvolta se ne presenti la necessità e, comunque, almeno una volta a trimestre e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente, dal Vice-Presidente, da un terzo dei membri del Comitato stesso o dal Collegio Sindacale.
2. La convocazione del Comitato di Gestione è fatta mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.
3. In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore.
4. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e dell'ordine del giorno.
5. Di norma, il Direttore della C.E.P. di cui all'articolo 15, partecipa alle riunioni e svolge le funzioni di Segretario.

E) DELIBERAZIONI

1. Per la validità delle riunioni del Comitato di Gestione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
2. Ciascun componente ha diritto ad un voto.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

ARTICOLO 13

Consiglio Generale

A) COMPITI

Spetta al Consiglio Generale:

- a) esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite della C.E.P.;
- b) approvare il bilancio consuntivo della C.E.P.;
- c) decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, Imprese o lavoratori, in materia di contributi e prestazioni avverso le decisioni del Comitato di Presidenza.

B) COMPOSIZIONE

Il Consiglio Generale è costituito complessivamente da 18 componenti di cui:

- i 12 (dodici) componenti il Comitato di Gestione;
- 3 (tre) nominati da A.N.C.E.-Rovigo;
- 3 (tre) nominati congiuntamente dalle Organizzazioni Territoriali dei lavoratori: Fe.N.E.A.L.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.

C) DURATA E GRATUITÀ DELLA CARICA

1. I componenti del Consiglio Generale durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati.
2. È però data facoltà alle Associazioni designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.
3. I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti questi ultimi.
4. La carica è gratuita.

D) CONVOCAZIONI

1. Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente due volte l'anno e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto da un terzo dei membri del Consiglio stesso o dal Collegio Sindacale.
2. La convocazione del Consiglio Generale è fatta mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.
3. In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore.
4. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e dell'ordine del giorno.
5. Di norma, il Direttore della C.E.P. di cui all'articolo 15, partecipa alle riunioni e svolge le funzioni di Segretario.

E) DELIBERAZIONI

1. Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza di due terzi dei suoi componenti.
2. Ciascun componente ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei componenti.

ARTICOLO 14 **Collegio Sindacale**

A) COMPOSIZIONE

1. Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi di cui uno designato da A.N.C.E.-Rovigo e uno su designazione congiunta dalle Organizzazioni Territoriali dei lavoratori: Fe.N.E.A.L.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.
2. Il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto di comune accordo tra le Organizzazioni di cui al precedente punto 1).
In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dall'Ordine provinciale dei Dottori Commercialisti.
3. I membri del Collegio Sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili.

B) ATTRIBUZIONI

1. I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt.: 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.
2. In particolare, il Collegio Sindacale esamina il bilancio consuntivo della C.E.P. per controllarne la corrispondenza ai registri contabili.
3. Essi devono immediatamente riferire al Comitato di Gestione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.
4. Il Collegio Sindacale si riunisce, senza alcuna formalità, ordinariamente una volta al trimestre, o quando uno dei membri effettivi ne faccia richiesta al Presidente del Collegio Sindacale.
5. I Sindaci possono partecipare, senza voto deliberativo, alle riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale.

C) DURATA

I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi finanziari e non possono essere revocati se non per giusta causa.

D) COMPENSI

Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato dal Comitato di Gestione quando non sia previsto da disposizioni di Legge.

TITOLO IV

PERSONALE - PATRIMONIO - BILANCI

ARTICOLO 15

Direttore

1. Gli uffici della C.E.P. sono retti da un Direttore, nominato esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità, dal Comitato di Gestione che ne fissa le attribuzioni e il trattamento economico.
2. Il Direttore, sotto il controllo del Comitato di Presidenza e del Comitato di Gestione - ai quali risponde direttamente per i compiti a lui affidati - dà attuazione alle deliberazioni dei predetti Organi statutari.
3. Il Direttore, che è il capo del personale, è responsabile degli uffici della C.E.P. da lui diretti e organizzati sulla base delle direttive ricevute dagli Organi gestionali.
4. In particolare il Direttore:
 - a) organizza e dirige il personale della C.E.P.;
 - b) provvede alla compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo della C.E.P.;
 - c) sovrintende e vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
 - d) partecipa, di norma, in qualità di Segretario, alle riunioni del Comitato di Presidenza, del Comitato di Gestione, del Consiglio Generale e ne cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente ed al Vice-Presidente;
 - e) coadiuva il Comitato di Presidenza nell'impiego e nella gestione dei Fondi della C.E.P. e nel mantenere i rapporti con gli Istituti di Credito;
 - f) istruisce e sigla sotto responsabilità i documenti che devono essere sottoscritti dal Presidente in qualità di legale rappresentante della C.E.P.;
 - g) riferisce annualmente dei risultati relativi all'estensione della sfera di tutela della C.E.P. alle Imprese ed ai lavoratori iscritti.

ARTICOLO 16

Personale della C.E.P.

1. L'assunzione del personale della C.E.P. è decisa dal Comitato di Gestione, su proposta del Comitato di Presidenza sulla base di una selezione collegata esclusivamente ai criteri di professionalità.

2. Il trattamento economico e normativo del personale dipendente della C.E.P. è stabilito dal Comitato di Gestione su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore.

ARTICOLO 17

Patrimonio

1. Il patrimonio della C.E.P. è costituito:
 - a) dai beni immobili che, per acquisti, lasciti, donazioni o qualunque altro titolo, vengano in proprietà della C.E.P.;
 - b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;
 - c) dai beni mobili e dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed, in genere, per atti di liberalità;
 - d) dalle somme che, per qualsiasi titolo e preve necessarie autorizzazioni di Legge, entrino a far parte del patrimonio della C.E.P.
2. I capitali costituenti il patrimonio possono essere impiegati in titoli di Stato dei paesi della Comunità Europea, o titoli o obbligazioni garantiti dai medesimi Stati.

ARTICOLO 18

Entrate

1. Costituiscono entrate della C.E.P.:
 - a) i contributi ad essa dovuti sia da parte delle Imprese, sia da parte dei lavoratori;
 - b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
 - c) le maggiorazioni contributive, i contributi aggiuntivi, gli interessi di mora e tutte le altre eventuali sanzioni amministrative disposte dal Comitato di Gestione per ritardati versamenti dei contributi dovuti;
 - d) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopi di immediata erogazione oppure per sovvenzioni riguardanti specifiche assistenze gestite dalla C.E.P.;
 - e) le somme liquidate a qualsiasi titolo e non incassate dai beneficiari, in giacenza C.E.P. da oltre 5 (cinque) anni l'anno di erogazione;
 - f) le somme che, per qualsiasi titolo, preve eventuali autorizzazioni di Legge, entrino nelle disponibilità della C.E.P.

ARTICOLO 19

Prelevamenti e Spese

1. Alle spese di gestione la C.E.P. farà fronte con le entrate citate all'articolo precedente escluse quelle di cui alla lettera d).

2. Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione a qualsiasi titolo, ordinario e straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione vistata dal Direttore.
3. Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione o il movimento dei fondi della C.E.P. deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice-Presidente.
4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente e il Vice-Presidente debbono in ogni caso farsi sostituire, agli effetti del presente articolo, con delega scritta ad altro componente del Comitato di Gestione fra quelli nominati, rispettivamente, dall'A.N.C.E.-Rovigo e dalle OO.SS. Territoriali: Fe.N.E.A.L.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.

ARTICOLO 20

Esercizio Finanziario e Bilancio

1. L'esercizio finanziario della C.E.P. ha inizio il 1° Ottobre di ogni anno e termina il 30 Settembre dell'anno successivo.
2. Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Gestione provvede a predisporre il Bilancio Consuntivo - riguardante e comprendente le singole gestioni della C.E.P. - che deve riportare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale.
3. In ogni caso i dati relativi al bilancio devono corrispondere alle voci indicate nello schema di bilancio tipo appositamente previsto negli accordi nazionali.
4. Allo schema di bilancio deve essere unita la relazione della Società di revisione - se nominata - secondo le disposizioni ed i criteri stabiliti dagli accordi nazionali.
5. Lo schema di bilancio deve essere messo a disposizione del Collegio Sindacale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui si deve procedere alla sua approvazione.
6. Il Bilancio Consuntivo deve essere approvato dal Consiglio Generale entro il 31 Marzo dell'anno successivo a quello in cui si è chiuso l'esercizio.
7. Entro 30 giorni dalla sua approvazione, il Bilancio Consuntivo - situazione patrimoniale e rendiconto economico - accompagnato dalle relazioni del Presidente della C.E.P., del Collegio Sindacale e correlato in ogni caso dei dati statistici analitici congiuntamente richiesti dalle OO.SS. di cui al punto 1) dell'articolo 2 e da ogni altro allegato tecnico, deve essere inviato alla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (C.N.C.E.). Deve inoltre essere inviato alle Organizzazioni Territoriali rappresentate nel Comitato di Gestione perché si incontrino al fine di esprimere le loro valutazioni al riguardo, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale.
8. Ricevuto tale verbale dall'Organizzazione che sarà incaricata di trasmetterglielo, il Presidente della C.E.P. ne darà lettura al Comitato di Gestione in occasione della sua prima riunione.
9. Il piano previsionale delle entrate e delle uscite dell'esercizio finanziario cui si riferisce deve essere predisposto dal Comitato di Gestione e sottoposto all'esame ed alla valutazione del Consiglio Generale entro 3 mesi dall'inizio dell'esercizio.
10. Il piano previsionale deve essere trasmesso alle Organizzazioni Territoriali di cui al punto 1) dell'articolo 2 entro il termine di 30 giorni dalla sua approvazione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 21

Liquidazione

1. La messa in liquidazione della C.E.P. è disposta con accordo tra le Organizzazioni Territoriali di cui al punto 1) dell'articolo 2 su conforme decisione congiunta delle Associazioni Nazionali di cui al medesimo punto 1) dell'articolo 2.
2. Dovrà pure operarsi la messa in liquidazione qualora la C.E.P. cessi da ogni attività per disposizione di Legge.
3. Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni Territoriali di cui al punto 1) dell'articolo 2 provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.
4. Trascorsi 3 mesi dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Rovigo.
5. Le Organizzazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione della C.E.P., i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.
6. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra Organizzazione con finalità analoghe a quelle della C.E.P. o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 n° 662.
7. In caso di disaccordo, tale devoluzione sarà fatta secondo le decisioni del Presidente del Tribunale di Rovigo.

ARTICOLO 22

Modifiche allo Statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto sono di competenza delle Associazioni Territoriali che hanno approvato lo Statuto medesimo, sentito il parere del Comitato di Gestione.

ARTICOLO 23

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni applicative del Regolamento interno C.E.P. e, in quanto applicabili, le norme di Legge in vigore.

ARTICOLO 24

Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore il 28 Gennaio 2016.